

Il genitore affidatario può trasferirsi con i figli

in altra città per motivi di lavoro e di sicurezza

avv. stabilito Francesco Valentini*



La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 9633/2015 fa chiarezza sul diritto del genitore collocatario a trasferirsi in altra città con i figli: diritto sempre contrastato dall'altro genitore e, talvolta, negato anche dal tribunale adito identificando, erroneamente, la collocazione dei minori con la residenza presso la casa coniugale e/o familiare. Il condiviso,

come giurisprudenza insegna, può essere concesso anche quando i genitori abitano in città diverse e lontane fra loro.

I motivi del trasferimento sono vari e vanno dalle esigenze lavorative del collocatario per garantirsi la relativa autonomia economica, al clima ostile talvolta creato artificialmente dall'altro genitore che mette in seria difficoltà la serena crescita psico-fisica dei minori stessi. Si viene a creare una situazione intollerabile che mette a rischio la sicurezza dei figli e del genitore collocatario.

Il codice civile, art. 155, sancisce il diritto del minore alla presenza significativa di ambedue i genitori e il giudice, in caso di divorzio, deve valutare in via prioritaria l'affidamento del minore ad ambedue i genitori, per garantirgli un sereno sviluppo. L'affidamento ad un solo genitore o ai servizi sociali dovrà essere previsto solo qualora l'affidamento ad entrambi i genitori risultasse – secondo la discrezione del giudice – contrario all'interesse del minore.

Il riconoscimento del diritto all'affido condiviso non è compromesso dalla conflittualità tra i genitori, spesso provocata da uno solo, ma dall'assenza in loro della consapevolezza della primaria importanza per il minore di vivere in modo armonico con genitori dialoganti.

La Suprema Corte ha ribadito più volte che la distanza tra le residenze dei genitori non costituisce motivo ostativo per l'affido condiviso, poiché tale fatto, di per sé, non rappresenta nessuna inidoneità educativa o non manifesta carenza dei genitori; ha sottolineato che la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori può, in linea di principio, precludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore: «solo quando si traduca in un comportamento, da parte di uno dei genitori, che escluda il genitore medesimo dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, così da rendere non rispondente all'interesse del figlio l'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento». (Cassazione, I Civile, sentenza n. 24526 del 2.12.2010).

